

## Conferenza stampa annuale del 23 marzo 2010

Dr. Eugen Haltiner  
Presidente del Consiglio di amministrazione

### La FINMA nel 2009: retrospettiva del Presidente

L'anno archiviato è stato particolarmente turbolento, sia per gli assoggettati che per la nuova autorità di vigilanza istituita il 1° gennaio 2009. La persistente inquietudine sui mercati finanziari, la crescita negativa soprattutto nei Paesi industrializzati e i contraccolpi della recessione hanno lasciato pesanti tracce sull'economia globale, e persino profonde cicatrici presso taluni operatori. Una ripresa tangibile si è delineata solo nella seconda parte dell'anno e ha consentito al settore finanziario di migliorare progressivamente i propri risultati.

Oltre alla crisi, la piazza finanziaria svizzera ha dovuto affrontare anche un'altra sfida. La pressione esercitata a livello internazionale nell'ambito delle operazioni di gestione patrimoniale transfrontaliere, cioè in quelle pratiche commerciali su capitali non dichiarati, ha imposto una correzione di rotta, anche se non appare ancora chiaro in quale direzione. Certo è che i cambiamenti avranno ripercussioni sui modelli operativi finora adottati.

#### Decisioni difficili nel primo trimestre

Già all'inizio dell'anno la FINMA ha dovuto prendere alcune decisioni difficili concernenti UBS; queste erano già state preparate dall'autorità precedente, la CFB, e hanno dovuto essere finalizzate dal Consiglio di amministrazione appena insediato. Fra di esse figura l'approvazione delle componenti salariali variabili di UBS per il 2008, anno in perdita, conformemente agli accordi intercorsi nel quadro del pacchetto di misure volte al rafforzamento del sistema finanziario svizzero. Le riduzioni richieste sono state talvolta aspramente criticate dall'opinione pubblica perché ritenute insufficienti. In realtà esse sono state particolarmente incisive e hanno scatenato un'ondata di licenziamenti, arginata solo grazie all'aumento degli stipendi fissi.

In febbraio la FINMA ha ordinato la consegna alle autorità USA di dati relativi a un numero circoscritto di clienti UBS. Così facendo, ha consentito di comporre il contenzioso in atto, sventando *in extremis* la minaccia incombente di una causa penale intentata dal dipartimento di giustizia americano (U.S. Department of Justice) che avrebbe innescato una crisi tale da mettere in pericolo la sopravvivenza stessa della banca. Nel suo disposto la FINMA si è basata su quanto sancito dall'art. 25 LBCR in cui è

conferita all'autorità di vigilanza ampia facoltà di adottare misure di protezione nel caso di fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità. Con decisione del 5 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato illecita l'avvenuta consegna di dati. La FINMA ha presentato ricorso presso il Tribunale federale demandando a quest'ultimo un giudizio definitivo sul margine di manovra riconosciute a norma di legge in situazioni di crisi. Si auspica una rapida risoluzione del caso.

I due esempi menzionati dimostrano quanto le decisioni dell'autorità di vigilanza siano spesso controverse e difficili da comunicare, in particolar modo quando non corrispondono alle aspettative dell'opinione pubblica. Ma l'autorità di vigilanza deve attenersi solo ed esclusivamente al mandato affidatole ai sensi delle leggi vigenti, un impegno che assolve emanando decisioni in assoluta indipendenza, con ponderatezza e oggettività. In molti casi, è possibile verificare l'efficacia delle decisioni prese solo a distanza di tempo. La FINMA non si sottrae a un esame critico delle sue decisioni e dei provvedimenti adottati.

### **Conclusione di inchieste di vasta portata**

In febbraio la FINMA ha pubblicato in un sintetico rapporto gli esiti delle inchieste di vasta portata condotte presso UBS, concernenti la consulenza prestata a clienti americani che intendevano eludere gli obblighi fiscali. Essendo emerse gravi violazioni delle norme della Legge sulle banche e profonde carenze nella gestione dei rischi giuridici, la banca è stata ammonita e obbligata a mettere in atto i correttivi ordinati. Insieme alla revoca dell'autorizzazione, l'ammonimento è lo strumento più severo che la FINMA può impiegare nei confronti degli assoggettati nel caso in cui gli atti commessi non sconfinino nel penale. A questo proposito le inchieste non hanno rilevato fattispecie penalmente perseguibili. Anche gli accertamenti svolti presso il Credit Suisse Group in relazione alla violazione delle disposizioni sanzionatorie USA commessa nell'esecuzione di operazioni di pagamento in USD hanno portato a un ammonimento.

Varie denunce penali sono state sporte per inadempienza degli obblighi relativi alla pubblicità delle partecipazioni nel caso Sulzer. In questo contesto la FINMA ha emesso un ammonimento nei confronti della Banca Cantonale di Zurigo, della Deutsche Bank AG succursale di Zurigo e della NZB Neue Zürcher Bank per il ruolo svolto nella presa di partecipazione occulta. Essa ha inoltre intentato una causa penale presso il Dipartimento federale delle finanze contro gli investitori stranieri non assoggettati alla vigilanza svizzera.

Sono stati avviati molti altri procedimenti per inadempienza degli obblighi relativi alla pubblicità delle partecipazioni, alcuni dei quali non ancora conclusi.

Accertamenti ad ampio raggio hanno avuto luogo a seguito della frode perpetrata dal finanziere Madoff e riguardo alle perdite, conseguenti al crac Lehman, subite da molti clienti che avevano investito in prodotti con protezione del capitale. In un rapporto pubblicato di recente la FINMA ha evidenziato la necessità d'intervenire a livello normativo nell'ambito della consulenza d'investimento fornita ai clienti e manifestato l'intenzione di avviare un progetto di regolamentazione per valutare il problema. L'obiettivo primario resta il miglioramento della tutela dei clienti.

## Regolamentazione

Con la circolare sulle regole quadro per gli standard minimi in materia di gestione patrimoniale la FINMA ha inteso rafforzare la tutela dei clienti. Le regole quadro definiscono le norme di condotta per gestori patrimoniali indipendenti che devono essere seguite nel quadro dell'autoregolamentazione da parte delle organizzazioni di categoria. Anche tali regole devono essere sottoposte a un nuovo esame critico alla luce dei miglioramenti da apportare alla tutela dei clienti nel settore delle operazioni d'investimento e di gestione patrimoniale.

Una maggiore protezione degli assicurati grazie a condizioni più trasparenti è lo scopo che si è prefissa la circolare «Assicurazione complementare all'assicurazione malattie sociale». La FINMA ha proceduto a una valutazione delle prese di posizione espresse durante l'indagine conoscitiva e in funzione di quanto emerso ha rivisto il contenuto della circolare. L'entrata in vigore è prevista per il 1° maggio 2010.

Un'indagine conoscitiva è stata avviata anche per quanto riguarda le modifiche dell'Ordinanza sui fondi propri riferite alle banche cantonali e alle banche aventi la forma di cooperativa. La FINMA ha sostenuto l'abolizione delle disposizioni derogatorie al fine di garantire una copertura di capitale di questi istituti qualitativamente migliore. Il nuovo testo dell'Ordinanza sui fondi propri è entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Sono state inoltre adeguate le ordinanze del Consiglio federale e della FINMA nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale per allinearle alla normativa europea. L'abrogazione delle prescrizioni formali e quantitative note come «Swiss Finish» ha reso disponibili risorse personali che permetteranno in futuro alla FINMA di concentrarsi maggiormente nell'ambito della sorveglianza sul controllo degli aspetti qualitativi.

Infine lo scorso giugno è stata aperta la tanto attesa indagine conoscitiva sulla circolare FINMA relativa ai sistemi di remunerazione, entrata in vigore all'inizio di quest'anno. L'obiettivo della circolare è evitare che i sistemi di remunerazione incentivino l'assunzione di rischi eccessivi che mettono a repentaglio la stabilità degli istituti finanziari. Nelle sue linee generali si ispira, concretizzandoli, ai principi pubblicati dal Financial Stability Board (FSB). In particolare viene attribuita al consiglio di amministrazione degli istituti finanziari una responsabilità più ampia nella strutturazione dei sistemi di remunerazione e nel controllo del loro impatto. L'autorità di vigilanza non ha potuto accogliere le richieste di interventi più drastici, ad esempio la fissazione di un *plafond* per l'ammontare assoluto dei compensi corrisposti, in quanto ciò esula dai compiti per cui è legittimata.

## La FINMA come organizzazione

La fusione delle tre entità preesistenti nella nuova autorità di vigilanza è avvenuta senza problemi di sorta. La FINMA, con nuovi contratti di lavoro, una nuova infrastruttura IT e, da metà 2009, una sede centrale in cui sono riuniti i comparti organizzativi, ha posto le basi ottimali per un'operatività più efficiente. Il mandato conferitole, così come gli effetti della crisi finanziaria, esigono dall'autorità di vigilanza maggiori prestazioni e più ampie competenze. A questo scopo, tramite assunzioni mirate di personale, è stato ampliato l'organico, portandolo all'equivalente di 355 posti a tempo, come previsto.

Gli oneri della FINMA vengono finanziati attraverso gli emolumenti e le tasse di vigilanza. Nell'esercizio 2009 i costi imputati per CHF 84,8 milioni hanno rispettato il preventivo. Gli introiti relativi a emolumenti e tasse di vigilanza, pari a CHF 93,4 milioni, hanno consentito la costituzione di una prima *tranche* della riserva prevista dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari per una somma pari al suo preventivo annuale. Il consuntivo annuale, redatto in conformità alle norme contabili IFRS, verrà pubblicato sul sito Internet della FINMA dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale.

In settembre la FINMA ha presentato il suo rapporto sulla crisi dei mercati finanziari, criticando in quell'occasione le lacune organizzative ancora esistenti nell'attività di vigilanza. Queste ultime hanno potuto essere colmate con la creazione della FINMA e con l'ulteriore snellimento delle sue strutture organizzative attuato nel corso dell'anno passato. Per ovviare alle debolezze riscontrate serve innanzitutto una *corporate governance* efficace. Il Consiglio di amministrazione della FINMA è convinto che una Direzione forte e una ripartizione dei compiti stabilita a norma di legge, come quella attualmente applicata, siano in grado di garantire al meglio il necessario equilibrio (*checks and balances*) tra la Direzione e il Consiglio di amministrazione. Tutte le esperienze fatte, anche nelle fasi più acute della crisi, confermano questa tesi.

### **Obiettivi strategici della FINMA**

Alla fine di settembre il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici presentati dalla FINMA per il periodo 2010-2012. Tali obiettivi, suddivisi in sette ambiti tematici, tracciano le direttrici da seguire ponendo l'accento sui punti principali della realizzazione per mezzo di iniziative concrete e di progetti già in corso o di nuovo allestimento.

Denominatore comune di tutti gli obiettivi strategici della FINMA è l'impegno a migliorare la tutela dei clienti. La protezione di creditori, investitori e assicurati è il compito centrale della FINMA e costituisce l'essenza della sua attività di vigilanza. In questa ottica i suoi obiettivi strategici mirano al contenimento dei rischi sistemici, alla tutela dei clienti nei termini più rigorosi, all'ottimizzazione della regolamentazione, allo sviluppo dell'attività di vigilanza, all'*enforcement*, all'integrazione nella rete internazionale e al riconoscimento dell'equivalenza nonché al consolidamento della FINMA come autorità.